

N. R.G.G.I.P.

N. R.G.N.R.

Sentenza n. 429

del 20-05-2020

depositata il 29/05/20

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



**REPUBBLICA ITALIANA**

**in nome del Popolo Italiano**

-----  
**IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
Sezione indagini preliminari e udienza preliminare

Dott.ssa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

*Ex art. 530 c.p.p.*

nella causa penale a carico di:

\* \* \* , nato a \* \* \* il \* \* \* ed ivi res. \* \* \*

Difeso di fiducia dagli Avv.ti

del foro di Brescia.

**LIBERO/PRESENTE**

**IMPUTATO**

Del reato p. e p. dall'art. 5 septies del DL 167/1990 perchè, quale autore della violazione di cui all'art. 4 comma I del citato D.L., nell'ambito della procedura "voluntary disclosure" di cui all'art. 5 quater del medesimo decreto, forniva dati e notizie non rispondenti al vero.

In particolare, nella "richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria" del \*\*\* attestava di avere unicamente la disponibilità del conto corrente n. \*\*\* aperto presso la Banca \*\*\* dalla moglie, in virtù di procura generale da quest'ultima conferita e nella "relazione ai sensi dell'art. 5 quater lett. a) del DL 167/90 e dell'art. 1 comma 3 lett. a) L. 186/2014" \*\*\* dichiarava espressamente di non aver mai avuto e non avere alcuna titolarità di investimenti patrimoniali e finanziari all'estero: dati e notizie non rispondenti al vero in quanto l'indagato \*\*\* era titolare altresì del rapporto finanziario n. \*\*\* aperto il \*\*\* presso il Credit \*\*\* Fatto commesso in Brescia il \*\*\*

PARTE OFFESA: Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale

### CONCLUSIONI

Il P.M. riconosciuta la penale responsabilità chiede la condanna ad anni uno mesi quattro di reclusione.

La difesa chiede assoluzione perchè il fatto non sussiste, in subordine perchè il fatto non costituisce reato. In estremo subordine minimo pena e riconoscimento circostanze attenuanti generiche.



## FATTO E DIRITTO

\*\*\* è stato chiamato a rispondere dinanzi a questo Tribunale della violazione dell'art. 5 septies del D.L. 167/90 per avere reso false dichiarazioni nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria prevista dall'art. 5 quater del medesimo decreto.

All'udienza preliminare l'imputato ha reso spontanee dichiarazioni ed ha poi chiesto di procedersi nelle forme del giudizio abbreviato. Il Giudice, ammesso il rito, ha dato la parola alle parti che hanno concluso come in epigrafe; quindi, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha dato lettura in aula del dispositivo dell'assunta deliberazione.

L'imputazione origina dalla dichiarazione resa in data \*\*\* da \*\*\* con la quale egli dichiarava all'Agenzia delle Entrate di non avere, né avere mai avuto investimenti di denaro all'estero. Tale dichiarazione era inserita all'interno della procedura di "voluntary disclosure" di cui all'art. 5 quater del D.L. 167/90 effettuata da \*\*\* , moglie dell'imputato, in coincidenza con il rientro in Italia di capitali detenuti a \*\*\*

In particolare, come spiegato dall'imputato e come emerge dalla documentazione prodotta dalla difesa, la \*\*\* aveva ricevuto in eredità dal \*\*\* il 50% di un conto corrente acceso presso il \*\*\* . In data \*\*\* - tali somme erano state riportate in Italia, mediante la menzionata procedura di "voluntary disclosure" di cui all'art. 5 quater del D.L. 167/90. L'imputato \*\*\* , pur non essendo mai stato titolare di quel conto corrente, aveva anch'egli effettuato la dichiarazione di cui al comma 5 quater citato, avendo avuto per circa due anni la procura generale ad operare sul predetto conto corrente della moglie.

Ebbene, in occasione di tale dichiarazione resa all'Agenzia delle Entrate, egli aveva dichiarato di non essere mai stato titolare di investimenti all'estero, dichiarazione non corrispondente al vero in quanto - come emerso da un successivo controllo effettuato dal fisco - egli era stato titolare di un conto corrente acceso presso la Credit \*\*\* ed aveva investito le relative somme in prodotti finanziari svizzeri.



Come spiegato dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni e come confermato dalle dichiarazioni rese da \*\*\* (socio di \*\*\*) in sede di indagini difensive, tale conto corrente era stato acceso a \*\*\* in vista della realizzazione, da parte della società " \*\*\*" costituita da \*\*\* e da \*\*\* di un'operazione commerciale consistente nella ristrutturazione di un immobile sito in \*\*\* per la successiva vendita degli appartamenti. Dopo pochi mesi, i due soci avevano abbandonato il progetto in ragione delle scarse prospettive di successo e pertanto il conto corrente era stato chiuso e i capitali investiti in \*\*\* erano stati fatti rientrare in Italia.

Alla luce di tali chiarimenti, deve ritenersi carente il presupposto del reato contestato all'imputato. Invero, l'art. 5 quater impone al contribuente che voglia avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di indicare all'Amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e le attività finanziarie detenuti all'estero "relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 4 comma 1".

Un'attenta lettura della norma consente di affermare che non debbano essere denunciati tutti gli investimenti detenuti all'estero, ma unicamente quelli da inserire nella denuncia dei redditi ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.L. 167/90. Il citato art. 4 prevede l'obbligo di inserimento degli investimenti esteri nella dichiarazione dei redditi effettuata in Italia unicamente per le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici. Di talchè, essendo stato il conto luganese aperto da \*\*\* non già quale persona fisica, bensì quale socio della società commerciale " \*\*\*" per finalità connesse all'attività sociale, ne consegue che egli non aveva l'obbligo di inserire di tali importi nella propria dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 4 comma 1 e, conseguentemente, non aveva neanche l'obbligo di denunciarli ai sensi dell'art. 5 quater (che all'art. 4 comma 1 fa esplicito riferimento).

Va da ultimo evidenziato che, sebbene il conto acceso presso la banca di \*\*\* fosse formalmente intestato ai due soci e non alla società, deve ritenersi con tutta evidenza che il contesto nel quale il conto è stato acceso e le sue finalità consentano di affermare che



\*\*\* e \*\*\* costituivano una società di fatto, equiparata alla società di diritto dall'art. 5 comma 3 B) del D.L. 167/90.

Giova comunque evidenziare che l'imputato dovrebbe essere assolto anche per carenza dell'elemento psicologico del reato, che nel caso di specie è il dolo generico. Invero, non vi sono elementi per ricondurre la condotta di \*\*\* ad una consapevole volontà di mendacio, atteso che le somme che egli ha omesso di dichiarare erano già rientrate in Italia da tre anni, sicchè non vi era alcun interesse al loro occultamento. Tale considerazione, unitamente all'oggettiva complessità tecnica della normativa specifica, di non agevole comprensione per un soggetto non esperto della materia, induce allora a ritenere maggiormente plausibile che la falsa dichiarazione resa da \*\*\* sia da ascrivere ad una condotta solo colposa.

P.Q.M.

Visto l'art 530 c.p.p.

Assolve \*\*\* dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p.

Indica in giorni trenta il termine per il deposito della motivazione.

Brescia, 20 maggio 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott. [firma]

IL GIUDICE  
Dott. \*\*\*  
[firma]